

STATUTO SOCIALE

(IN VIGORE DAL 30 GIUGNO 1999)

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – L'Associazione Lombarda dei Giornalisti, sorta a Milano nel 1890 senza scopi politici, costituisce la rappresentanza sindacale dei giornalisti lombardi ed aderisce ai principi e alle finalità affermati dallo Statuto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione sono:

difendere la libertà ed il pluralismo dell'informazione;

tutelare gli interessi morali e materiali dei giornalisti;

controllare la corretta applicazione del contratto nazionale e insieme con i Comitati di redazione partecipare alla definizione ed alla stipulazione dei contratti integrativi;

adoperarsi per il collocamento dei soci disoccupati;

contribuire insieme con l'Ordine dei Giornalisti a difendere ed elevare il prestigio della professione;

favorire la preparazione professionale dei giornalisti;

mantenere e consolidare i vincoli di colleganza tra i soci;

prestare ogni necessaria assistenza e tutela anche d'intesa con l'Associazione di appartenenza, ai giornalisti iscritti in altre Associazioni Regionali, i quali prestino la loro opera in Lombardia ovvero debbano in Lombardia affrontare una controversia sindacale o legale con il datore di lavoro.

Art. 3 – È costituito presso l'Associazione Lombarda dei Giornalisti un fondo di solidarietà per interventi a favore di soci o Comitati di redazione impegnati nell'attività

sindacale. Il funzionamento del fondo è stabilito da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ed allegato al presente Statuto.

SOCI

Art. 4 – I soci sono iscritti in due elenchi: giornalisti professionali e giornalisti collaboratori, ai sensi dell'art.2 dello Statuto F.N.S.I. e nei modi indicati dalle relative disposizioni del Regolamento federale.

Art. 5 – La domanda di iscrizione è presentata nei modi indicati dalle norme di attuazione dello Statuto federale.

La domanda di iscrizione deve essere controfirmata da due soci presentatori.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo, in riunioni in cui ciò è all'o.d.g., delibera l'iscrizione di nuovi soci entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il mancato accoglimento dovrà essere comunicato all'interessato per iscritto con parere motivato.

Anche gli ulteriori adempimenti relativi all'iscrizione di nuovi soci e agli aggiornamenti degli elenchi sono compito del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – La qualifica di socio si perde per le seguenti cause:
dimissioni volontarie;

perdita dei requisiti obbiettivi per tale qualifica;

morosità;

radiazione.

Agli effetti del pagamento delle quote sociali, le dimissioni si intendono accettate con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione delle dimissioni stesse.

La decadenza per morosità si ha dopo un anno di sospensione dei pagamenti, a pronuncia del Collegio dei Probiviri, restando il socio moroso in debito con l'Associazione delle quote arretrate.

Indipendentemente dai provvedimenti indicati dal Collegio dei Probiviri, i soci morosi sono esclusi dalla partecipazione alle assemblee e alle elezioni. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di appartenere all'Associazione, non conserva diritti di sorta nei confronti dell'Associazione stessa.

Il socio che assuma incarichi di controparte sindacale decade. È sospeso il socio che, in rappresentanza di cooperative assuma incarichi in organismi sindacali editoriali. Le relative decisioni sono comunque demandate al Consiglio Direttivo.

I soci che non prestino da oltre 1 anno il loro lavoro in Lombardia godono del diritto di elettorato attivo, ma non di quello di elettorato passivo.

In caso di reiscrizione dopo decadenza per morosità o dimissioni volontarie, l'anzianità pregressa è computabile, a tutti i fini associativi, solo se il periodo di non iscrizione non ha superato i 18 mesi e sono stati corrisposti gli arretrati e le quote relative al periodo di interruzione.

Art. 8 – Possono iscriversi all'ALG: i giornalisti residenti in Lombardia; i giornalisti che svolgono in Lombardia la loro attività professionale; i giornalisti che, in caso di lavoro individuale distaccato in altra Regione, hanno in Lombardia la redazione di riferimento; i giornalisti residenti all'estero che prestano o – se pensionati – hanno prestato la loro attività prevalente per aziende che hanno sede in Lombardia.

Per i giornalisti provenienti da altre Associazioni si applicano le norme dello Statuto federale. Il giornalista può essere iscritto in attesa che si perfezioni il trasferimento all'Ordine Regionale. Gli iscritti all'Associazione Lombarda Giornalisti non possono appartenere contemporaneamente ad altre analoghe associazioni o sindacati con scopi analoghi.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo, la Commissione Sindacale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci.

La pubblicazione ufficiale è "Il Giornalismo", di cui è direttore responsabile il Presidente dell'Associazione.

ASSEMBLEA

Art. 10 – L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce una volta all'anno entro il mese di febbraio; ad essa hanno diritto di partecipare tutti i soci. La convocazione è fatta dal Presidente su conforme decisione del Consiglio, il quale può anche far convocare un'assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno tanto per l'assemblea ordinaria quanto per la straordinaria, deve essere inviato al domicilio di ogni socio con un preavviso di almeno quindici giorni.

In casi di urgenza l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il termine di preavviso per la convocazione.

Il Presidente può stabilire, nell'avviso di convocazione, che se alla prima convocazione non venga raggiunto il numero legale e cioè la metà più uno dei soci (e almeno un terzo dei soci professionali) si tenga nella stessa giornata ad un'ora di distanza, la seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti purché i soci professionali siano in maggioranza.

L'assemblea ordinaria viene aperta dal Presidente dell'Associazione o da chi lo sostituisce, con l'invito, rivolto all'assemblea, a nominarsi un proprio Presidente e, ove del caso, almeno due scrutatori ed eventualmente dei questori in numero da stabilire di volta in volta.

Ogni socio può ricevere una sola delega scritta da parte di un altro socio ed esprimere il voto a suo nome in tutte le votazioni che non riguardino però elezioni a cariche permanenti.

Le delibere si ritengono approvate se ottengono voti pari alla metà più uno dei presenti.

Art. 11 – All'assemblea ordinaria, oltre alla trattazione di altri temi eventualmente iscritti all'ordine del giorno spetta:

l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello di previsione per l'anno in corso;

la fissazione della data per le elezioni alle cariche sociali e la nomina della Giunta elettorale;

la deliberazione su ogni proposta rientrante nelle attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o comunque richieste dal funzionamento dell'Associazione, salvo il disposto dell'art. 32.

Art. 12 – Sono consentite assemblee di categoria (professionali e collaboratori) per la trattazione di propri problemi, promosse sia dal Consiglio Direttivo sia a richiesta di almeno il 5% degli iscritti in ciascuna categoria.

PRESIDENTE E GIUNTA ESECUTIVA

Art. 13 – Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti ed è il garante dell'unità della categoria e dell'osservanza dello Statuto.

Promuove le iniziative per il conseguimento dei fini sociali. D'intesa con la Giunta

Esecutiva dispone per l'attuazione delle delibere degli organi sociali.

Intraprende le azioni urgenti, sottoponendo a ratifica del Consiglio le relative decisioni.

Art. 14 – Nei casi di assenza per malattia o per altri motivi il Presidente viene temporaneamente sostituito dal vice presidente oppure dal componente della Giunta Esecutiva, designati dalla stessa.

Art. 15 – La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente ed è composta da 6 consiglieri, di cui 2 giornalisti collaboratori, eletti dalle rispettive categorie del Consiglio Direttivo.

La Giunta può eleggere fra i propri componenti uno o più vice presidenti, un segretario ed un tesoriere.

La Giunta viene convocata dal Presidente, d'iniziativa o su richiesta di tre componenti.

Art. 16 – In caso di indisponibilità permanente o di dimissioni del Presidente, la Giunta Esecutiva è tenuta a convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo, al quale si presenta dimissionaria per le conseguenti decisioni.

In caso di indisponibilità permanente o di dimissioni di membri della Giunta Esecutiva il Presidente convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso. Il Consiglio Direttivo nella seduta in cui vota la sfiducia al Presidente, inizia la votazione per la nomina del nuovo Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di guida e di indirizzo politico-sindacale dell'Associazione. Esso è composto da 20 giornalisti professionali e da 10 giornalisti collaboratori elettivi.

Sono inoltre componenti con sola facoltà di parola per quanto di competenza i consiglieri nazionali della F.N.S.I. iscritti all'Associazione, otto rappresentanti dei Comitati o Fiduciari di redazione eletti dalla Commissione Sindacale (di cui almeno uno in rappresentanza di ciascuno dei settori: giornali locali, radio-televisioni, periodici, agenzie di stampa, corrispondenti), il Fiduciario dell'I.N.P.G.I., il Fiduciario CASAGIT, il Presidente o un suo delegato del Circolo della Stampa, il Presidente o un suo delegato del Consiglio regionale lombardo dell'Ordine dei Giornalisti ed il Presidente o un suo delegato di ogni gruppo di specializzazione, il Presidente o un suo delegato di ogni organismo sindacale di base.

I componenti eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In ogni caso di cessazione di un consigliere gli subentra il primo dei non eletti della lista in cui si era presentato il consigliere decaduto.

Quando vengano a mancare contemporaneamente un numero di consiglieri eletti superiori alla metà dei seggi coperti, il Consiglio convoca entro trenta giorni l'assemblea dei soci perché indica nuove elezioni.

Art. 18 – Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, possibilmente una volta al mese; deve pure essere riunito a richiesta di almeno nove dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera legalmente purché siano presenti la metà più uno dei componenti elettivi in carica di cui almeno la metà più uno professionali.

Le delibere si ritengono approvate se ottengono voti pari alla metà più uno dei presenti. A parità di voto è deliberante quello del Presidente.

Al Consiglio compete:

esplicare i compiti per conseguire, nei limiti dello Statuto, gli scopi dell'Associazione;

provvedere alla gestione dell'Associazione in tutte le sue attività, in armonia con la Legge sull'Ordine;

eseguire le delibere dell'Assemblea direttamente o per mezzo di speciali commissioni;

delegare soci a reggere uffici particolari nell'ambito associativo;

fissare la convocazione delle assemblee stabilendone l'ordine del giorno;

stabilire l'entità dei contributi ordinari e straordinari a carico dei soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

amministrare il patrimonio sociale, approvare i bilanci, preventivo e consuntivo, per gli esercizi finanziari a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, assumendone le responsabilità di fronte all'assemblea;

provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie;

assumere il personale per il funzionamento degli uffici con la facoltà di sospenderlo o licenziarlo;

regolare l'uso dei locali sociali;

quanto altro possa rendersi necessario al funzionamento dell'Associazione.

Nella sua prima riunione il Consiglio, con voto segreto, elegge nel suo seno, il Presidente dell'Associazione che deve essere giornalista professionale. In prima e in seconda votazione, per essere eletti, occorrono venti voti; in terza e quarta sedici.

Se nessuno raggiunge il quorum richiesto, si procederà ad ulteriore votazione limitata tra i due consiglieri che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene proclamato Presidente il consigliere che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità viene eletto Presidente il consigliere che vanta la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso, infine, di uguale anzianità associativa vale la maggior età.

Nella stessa riunione il Consiglio nomina anche la Giunta Esecutiva – votando ogni categoria per i propri rappresentanti – e stabilisce i compiti di ciascun consigliere.

Il voto è segreto. Ciascun consigliere, quando gli incarichi da ricoprire sono più di uno nell'ambito dello stesso elenco, esprime un massimo di 2/3 di preferenze dei candidati da eleggere. Con le stesse modalità sono votate le sostituzioni.

Di ogni seduta viene redatto un verbale che resta a disposizione dei soci che intendono consultarlo ed il cui riassunto viene pubblicato da "Il Giornalismo".

COMITATI DI REDAZIONE

COMMISSIONE SINDACALE

Art. 19 – I Comitati ed i Fiduciari di redazione sono organismi sindacali di base. In tutte le aziende editoriali della Lombardia i giornalisti eleggono un Fiduciario o un Comitato di redazione con i poteri garantiti dai contratti di lavoro.

Art. 20 – La Commissione Sindacale è composta dai membri in carica dei Comitati di redazione e dai Fiduciari sindacali, dai Fiduciari di testata e dai Delegati di settore dei quotidiani, dei periodici, delle agenzie di stampa, delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali con sede in Lombardia, delle testate giornalistiche "on line" e "off line", dai componenti elettivi e di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Qualora tra i componenti il Consiglio Direttivo ed i Comitati di redazione non siano presenti almeno 15 collaboratori, i soci mancanti a raggiungere tale minimo sono eletti dai collabo-

ratori stessi, come da regolamento.

La Commissione Sindacale elegge il proprio Presidente fra i membri professionali del Consiglio Direttivo ed eventualmente uno o più vice presidenti di cui uno collaboratore.

Il Presidente della Commissione Sindacale partecipa con voto deliberativo alle riunioni della Giunta Esecutiva qualora non ne faccia già parte come membro eletto dal Consiglio.

I compiti della Commissione sono:

formulare richieste di carattere contrattuale, in vista del rinnovo del contratto collettivo di lavoro;

decidere forme e modalità dell'azione sindacale nel quadro della disciplina federale;

controllare per tramite dei Comitati di redazione e dei Fiduciari che da parte delle aziende editoriali venga effettivamente ed esattamente applicato il contratto di lavoro, intervenendo ove si presenti una situazione di carenza da parte dei Comitati e dei Fiduciari;

dare direttive di massima ai Comitati e ai Fiduciari sul comportamento da adottare nei confronti delle amministrazioni ogni qualvolta interessi generali o particolari della categoria lo richiedano.

Inoltre la Commissione può esprimere pareri su tutto quanto riguarda la politica sindacale dell'Associazione e fornire elementi di giudizio al Consiglio Direttivo per le delibere di sua competenza.

Il Presidente della Commissione riferisce, di volta in volta, al Consiglio Direttivo sull'attività della Commissione stessa e dell'Ufficio Sindacale.

Su proposta di quest'ultimo, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, con voto non deliberante, anche soci che posseggano particolari competenze e dei quali si ritenga utile la collaborazione.

Art. 21 – Il funzionamento della Commissione è stabilito da apposito regolamento da essa formulato ed approvato dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da nove componenti di cui sei eletti dai soci professionali e tre dai soci collaboratori; i candidati a ricoprire la carica di proboviro debbono essere scelti tra coloro che abbiano almeno dieci anni di iscrizione all'Associazione.

La funzione di proboviro è incompatibile con qualsiasi carica nell'Associazione, nell'Ordine, nella F.N.S.I. nonché con gli incarichi di direttore, condirettore, vice-direttore e redattore capo presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa, emittenti radiotelevisive.

Art. 23 – Il proboviro che non partecipi a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, o a sei consecutive, anche se giustificato, è considerato dimissionario.

Sia in questi casi, sia per volontarie dimissioni o per sopravvenuti motivi di incompatibilità o di decadenza, il proboviro viene sostituito dal socio primo tra i non eletti nella rispettiva lista.

Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Direttivo, il Collegio rimane in carica sino alla scadenza del nuovo Consiglio eletto.

Art. 24 – Il Collegio dei Probiviri è investito di decisioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengano alle norme dello Statuto sociale o comunque alle regole della correttezza professionale o della probità morale in modo tale da compromettere il prestigio dell'Associazione o il buon nome del giornalismo.

Il Collegio esercita le sue funzioni su richiesta di soci e di non soci; può anche promuovere procedimento disciplinare d'ufficio. Le sue funzioni sono espresse con lodo. Il collegio è pure investito delle facoltà di emettere lodi in merito alle controversie attinenti l'attività professionale, tra soci o tra soci e terzi; e su questioni di etica professionale deferitagli dal Consiglio Direttivo ancorché estranee a controversie.

Art. 25 – Il Collegio può applicare nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni:

richiamo;

diffida;

ammonizione;

censura;

sospensione fino a 6 mesi;

radiazione.

A richiesta del Consiglio Direttivo, il Collegio si convoca, entro 72 ore dalla ricevuta comunicazione per pronunciare con procedura d'urgenza, la sospensione cautelativa dei soci deferitigli – in base all'art.26 dello Statuto della F.N.S.I. – a carico dei quali, successivamente esperisce procedimento con rito sommario. Ove il Collegio non provveda con procedura d'urgenza, si ha ugualmente la loro sospensione a tutti gli effetti.

Art. 26 – Il funzionamento del Collegio è stabilito da apposito regolamento che fa parte integrante del presente Statuto.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 27 – Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi: due professionali e un collaboratore.

Contemporaneamente vengono eletti due sindaci supplenti – uno per categoria – per subentrare al collega effettivo che, durante il mandato triennale, si dimetta o non possa prestare opera permanente e continua.

Nella prima riunione il Collegio nomina, tra i suoi componenti, il Presidente. I sindaci partecipano di diritto a tutte le sedute del Consiglio Direttivo con voto non deliberante.

I sindaci controllano l'amministrazione dell'Associazione in conformità alle leggi e allo Statuto; accertano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci consuntivi con le risultanze dei libri contabili; si rendono conto, infine, delle consistenze di cassa e dei valori patrimoniali.

Delle verifiche compiute sui documenti amministrativi, il Collegio fa constare su apposito registro.

In tutti i casi in cui il Collegio rilevi inadempienze o irregolarità, è tenuto a richiedere l'immediata convocazione del Consiglio che deve essere riunito dal Presidente con la massima sollecitudine possibile.

Il Collegio riferisce del proprio operato all'assemblea durante la presentazione del bilancio annuale e in qualunque altro caso in cui ritenga urgente e indispensabile la

convocazione di un'assemblea straordinaria.

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 28 – Nell'intento di facilitare attività giornalistiche specifiche è data facoltà ai soci di riunirsi in gruppi di specializzazione, in analogia e ai sensi del Capo XI dello Statuto federale, restando però di esclusiva competenza dell'Associazione la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei soci nei rapporti con terzi.

È consentita pure la costituzione di sezioni provinciali dipendenti dai rispettivi gruppi.

Le norme di funzionamento di tali gruppi debbono essere approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e non possono essere in contrasto con il presente Statuto né con quello federale.

ELEZIONI

Art. 29 – Nelle elezioni per gli incarichi associativi e federali, tranne che per l'incarico di Presidente e per i casi in cui sia diversamente indicato, candidati professionali e collaboratori sono votati dagli iscritti nei rispettivi elenchi, con schede ed urne separate per elenco. Hanno diritto di voto attivo e passivo tutti gli iscritti a partire dal 181° giorno di iscrizione all'Associazione.

Per le elezioni dei delegati al Congresso nazionale il Consiglio Direttivo almeno 90 giorni prima della data fissata per l'inizio del Congresso nomina la Giunta Elettorale; almeno 30 giorni prima nomina il rappresentante nella Commissione verifica poteri; costituisce – d'intesa con la Giunta Elettorale – uno o più seggi distaccati. Le elezioni associative avvengono con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Il numero dei candidati di ogni lista non deve essere inferiore ad un quinto né superiore al numero dei membri da eleggere.

Nessuno può accettare candidature in più di una lista.

I voti validi vengono divisi per il numero dei seggi. I voti validi di ogni lista vengono divisi per il quoziente dell'operazione precedente. Ne risultano i seggi pieni assegnati a ciascuna lista. I seggi non assegnati con quoziente pieno vengono attribuiti alle liste in relazione ai resti maggiori.

A parità di resto il posto è assegnato al candidato che vanta una maggiore anzianità

di iscrizione all'Associazione, in caso di ulteriore parità al più giovane di età.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i candidati, i posti eccedenti sono ridistribuiti fra le altre liste.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista e individuati gli eletti, si formula la graduatoria dei restanti candidati delle singole liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive preferenze individuali.

Ogni elettore può esprimere la preferenza ad alcuni o a tutti i nomi della lista votata. Le preferenze espresse in liste diverse comportano l'annullamento della scheda.

Le indicazioni delle sole preferenze in una lista significano votazione della lista stessa.

A parità di preferenze il seggio è assegnato al candidato più anziano di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità al più giovane di età.

Art. 30 – La data delle elezioni è fissata dall'assemblea – come disposto dall'art.11 del presente Statuto – che contemporaneamente nomina la Giunta Elettorale composta da sette membri (cinque professionali e due collaboratori).

I componenti della Giunta Elettorale che accettino di essere presentati quali candidati alle cariche associative, decadono e vengono sostituiti da altri soci, delle rispettive categorie, designati dalla Giunta stessa. A tale Giunta viene affidato il compito di svolgere le operazioni preparatorie (indire le elezioni, fissarne le modalità esecutive, predisporre le schede) oltre quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio.

Le liste debbono recare la firma chiaramente leggibile di almeno 40 soci per i professionali e 20 per i collaboratori.

A fianco del nome di ciascun candidato deve essere apposta la firma, leggibile, per accettazione della candidatura. Nessuno può accettare candidature in più di una lista, pena la decadenza da ogni candidatura in quella tornata elettorale.

La Giunta è tenuta ad inviare a tutti i soci aventi diritto al voto, purché in regola con le quote al 31 dicembre dell'anno precedente, a cura e spese dell'Associazione – almeno dieci giorni prima delle votazioni – le liste indicative, eventualmente pervenutele sino al ventesimo giorno – incluso – precedente la data delle votazioni stesse.

La votazione si svolge in più giornate successive, dalle ore 10 alle ore 18 e avviene per accesso personale degli aventi diritto al voto al seggio elettorale. La Giunta Elettorale istituisce seggi distaccati in una o più città capoluogo di provincia, aperti in giornate precedenti o concomitanti a quelle in cui opera il seggio in Milano.

Alle operazioni di voto e allo scrutinio, (unico per le schede dei seggi distaccati e del seggio milanese) possono assistere tutti i soci.

La proclamazione e l'insediamento degli eletti avviene da parte della Giunta Elettorale.

REFERENDUM

Art. 31 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre a votazione per referendum a schede segrete, anche per corrispondenza, l'approvazione di norme, iniziative o proposte di notevole importanza. Il referendum deve inoltre avvenire se richiesto da almeno duecentocinquanta soci.

Le proposte si riterranno approvate a maggioranza dei votanti.

MODIFICA ALLO STATUTO

Art. 32 – Le proposte di modifica dello Statuto, avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno duecentocinquanta iscritti, debbono essere portate a conoscenza dei soci, quindici giorni prima dell'assemblea ordinaria o straordinaria che deve discuterle.

In quest'ultimo caso, anche per l'assemblea straordinaria, debbono essere rispettati i termini di quella ordinaria.

Le modifiche s'intendono approvate se ottengono un numero di voti pari almeno a due decimi del numero dei soci, dei quali due terzi professionali.

Le modifiche possono essere anche approvate con votazione per corrispondenza, con garanzie di regolarità e segretezza senza alcun contrassegno sulla busta.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 33 – Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Per la sua validità occorre la presenza di due terzi dei soci. Le eventuali attività patrimoniali, residui alla liquidazione, debbono essere assegnate ad Enti di assistenza per i soci.

Art. 34 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme sancite dalla F.N.S.I.

NORMA TRANSITORIA

Le iscrizioni del 1999 sono effettuate secondo le nuove norme federali approvate nel 1998. Ai sensi della Norma Transitoria, Statuto F.N.S.I., e della Norma Transitoria sub art. 2, Regolamento F.N.S.I., i soci già iscritti sono riclassificati d'ufficio: nell'elenco professionali quelli già iscritti nell'elenco professionisti e nell'elenco praticanti; nell'elenco collaboratori quelli già iscritti nell'elenco pubblicitari. Nel periodo di riclassificazione ciascun socio, iscritto entro il 31 dicembre 1998, ha facoltà di ottenere il passaggio ad altro elenco con retrodatazione al 1° gennaio 1999 ove sussistano le condizioni previste dalle norme federali. L'anzianità di iscrizione è quella di iscrizione all'ALG, indipendentemente dall'elenco di appartenenza.

